

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°4/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato che nella giornata di venerdì 3 febbraio 2012 si svolgerà presso il Porto Doganale di Trieste l'evento sportivo turistico "Tourist Rally Macchine d'Epoca – The Winter Trial 2012" che si concluderà presso la Scala Reale con l'arrivo delle autovetture d'epoca partecipanti;

tenuto conto dell'istanza presentata in data 23 gennaio 2012 dalla società Rieftbergen Sales & Design B.V, organizzatrice dell'evento, tesa ad ottenere la disponibilità dei alcune aree demaniali marittime e di uso portuale adiacenti alla Scala Reale (Riva Caduti per l'Italianità di Trieste e Riva del Mandracchio), nella giornata del 3 febbraio 2012, per la realizzazione dell'evento sopraccitato;

considerate le esigenze connesse con l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento in argomento;

ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo e di uso portuale;

visto il nulla osta del Comune di Trieste di data 23 gennaio 2012;

visto il nulla osta della Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. di data 25 gennaio 2012;

sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 26 gennaio 2012;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

vista la legge 28 gennaio 1994 n°84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nelle aree demaniali marittime e d'uso portuale adiacenti alla Scala Reale - riservate al transito pubblico pedonale - indicativamente evidenziate in tratteggio nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 viene consentito, l'accesso e il transito, alle vetture partecipanti all'evento ed ai mezzi autorizzati dalla Società organizzatrice dalle ore 06.00 alle ore 20.00 di venerdì 3 febbraio 2012.

1.1 – La Società Organizzatrice dovrà per motivi di sicurezza vietare il transito pedonale durante il passaggio delle vetture partecipanti all'evento;

1.2 – Le aree individuate nella planimetria di cui all'Art.1 dovranno essere sorvegliate con il personale di vigilanza autorizzato ad eseguire tale servizio all'interno del comprensorio portuale, con il personale dell'organizzazione o con l'ausilio della Polizia locale del Comune di Trieste e delimitate a garanzia di quanto previsto al precedente art.1.1;

1.3 – Il transito delle vetture dovrà avvenire a passo d'uomo.

Art. 2 – Nell' area demaniale marittima e d'uso portuale di Riva del Mandracchio- riservata al transito pubblico pedonale - indicativamente evidenziate in punteggiatura nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 viene consentito, l'accesso, il transito e la fermata, alle vetture partecipanti all'evento ed ai mezzi autorizzati dalla Società organizzatrice dalle ore 06.00 alle ore 20.00 di venerdì 3 febbraio 2012.

2.1 – La Società Organizzatrice dovrà per motivi di sicurezza vietare il transito pedonale durante il periodo di svolgimento dell'evento;

2.2 – Le aree individuate nella planimetria di cui all'Art.2 dovranno essere sorvegliate con il personale di vigilanza autorizzato ad eseguire tale servizio all'interno del comprensorio portuale e con il personale dell'organizzazione, nonché delimitate a garanzia di quanto previsto al precedente art.2.1;

2.3 – Il transito delle vetture dovrà avvenire a passo d'uomo.

Art. 3 – Nell'area demaniale marittima e d'uso portuale di Riva del Mandracchio (fino all'incrocio con via del Mercato Vecchio) indicativamente evidenziata in nero nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, sono istituiti:

a) dalle ore 20.00 del 2 febbraio 2012 alle ore 08.00 del 3 febbraio 2012, i divieti di transito, fermata e sosta veicolare con rimozione;

b) dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del 3 febbraio 2012 il divieto d'accesso veicolare, transito, fermata e sosta con rimozione.

3.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nell'area sopra individuata sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta ai veicoli autorizzati dalla Società organizzatrice.

3.2 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nell'area sopra individuata sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta:

- ai mezzi delle autorità e/o amministrazioni in servizio di ordine pubblico e dalle stesse autorizzati,
- ai mezzi in servizio d'emergenza e soccorso,
- ai veicoli operativi di servizio connessi allo svolgimento delle indispensabili operazioni portuali.

Art. 4 – Il richiedente, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

4.1 – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti di cui all'Art. 3, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza (ore 20.00 del 2 febbraio 2012), come indicato nell'Art. 3 lettera a), esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

4.2 – delimitare le aree demaniali marittime in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti e nei periodi di allestimento e smontaggio della struttura in gomma gonfiabile - Arco d'Arrivo - presidiarle con l'ausilio del personale di vigilanza autorizzato ad eseguire tale servizio all'interno del comprensorio portuale, sollevando l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza dell'attività svolta;

4.3 – durante la permanenza serale e notturna dotare le delimitazioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa;

4.4 – garantire, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, la massima tutela ai partecipanti all'evento e alle persone gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie - avvalendosi di personale della Società organizzatrice e del servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale - provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

4.5 – osservare e far osservare nell'ambito delle aree in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08), della prevenzione degli incendi, ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito delle diverse attività svolte;

4.6 – non utilizzare alcun manufatto presente (es. dissuasori stradali come "panettoni" e "new jersey") per i propri fini di allestimento, recinzione o altro, per i quali l'organizzazione dovrà provvedere esclusivamente con propri mezzi e materiali;

4.7 – coordinarsi direttamente con la Società Trieste Terminal Passeggeri – concessionario degli stalli di sosta a pagamento presso l'area demaniale di cui all'Art.3 - per l'attuazione del presente provvedimento ordinatorio, con particolare riferimento al precedente art. 3.1, nonché per le modalità di utilizzo degli stalli stessi per la sosta dei mezzi di produzione durante il periodo di attività della Società richiedente;

Art. 5 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti qualora il fatto non costituisca reato ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

31 GEN. 2012

Trieste, lì

[Handwritten signature]
dott. ...

